



Organismo per la tenuta
dell'**Albo Promotori Finanziari**

Organismo per la Tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'

*(adottato con delibera del 23 luglio 2008 e modificato con delibera del
26 novembre 2008)*

L'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto altresì il Libro VIII della delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre
2007;

adotta ai sensi degli articoli 1 e 6 del proprio Statuto il seguente
regolamento:

TITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1. – Definizioni
2. – Oggetto

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Capo I - Struttura dell'APF e organizzazione centrale

3. – Struttura dell'APF
4. – Organizzazione centrale: il Comitato Direttivo
5. – Organizzazione centrale: il Comitato Ristretto

Capo II - Le Sezioni territoriali dell'APF

6. – Sezioni territoriali
7. – Struttura e operatività delle Sezioni territoriali
8. – Il Direttivo di Sezione: composizione e durata in carica

- 9. – Il Direttivo di Sezione: incompatibilità, decadenze, sostituzioni, sospensioni
- 10. – Funzionamento del Direttivo di Sezione
- 11. – Struttura operativa delle Sezioni territoriali
- 12. – Finanziamento delle Sezioni territoriali

TITOLO III – FUNZIONI E ATTIVITA'

Capo I - Principi generali

- 13. – Principi di attività e articolazione dell'albo
- 14. – Procedure e pubblicità
- 15. – Procedimenti: unità organizzative responsabili, responsabili del procedimento e termini del procedimento

Capo II - Iscrizione all'albo

- 16. – Domanda di iscrizione all'albo
- 17. – Istruttoria delle Sezioni territoriali
- 18. – Deliberazione sull'iscrizione
- 19. – Iscrizione
- 20. – Attestato di iscrizione
- 21. – Diniego di iscrizione

Capo III - Prova valutativa

- 22. – Contenuti, modalità e criteri
- 23. – Domanda di partecipazione alla prova valutativa
- 24. – Commissioni esaminatrici
- 25. – Bando
- 26. – Svolgimento della prova e attività successive

Capo IV - Cancellazione dall'albo

- 27. – Cancellazione su domanda dell'interessato
- 28. – Cancellazione per perdita di requisiti
- 29. – Cancellazione per mancato pagamento del contributo di vigilanza
- 30. – Cancellazione per mancato pagamento del contributo di tenuta dell'albo
- 31. – Cancellazione per radiazione e decesso
- 32. – Provvedimento di cancellazione
- 33. – Attestato di cancellazione

Capo V - Aggiornamento dell'albo

34. – Aggiornamento dell'albo

Capo VI - Pubblicità dell'albo

35. – Pubblicità dell'albo

Capo VII - Comunicazioni all'APF

36. – Comunicazioni relative alla conservazione della documentazione

37. – Comunicazioni relative al soggetto abilitato per conto del quale l'iscritto opera

38. – Comunicazioni relative a variazioni di dati da indicare nell'albo

39. – Comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo

40. – Scambio di informazioni

Capo VIII - Comunicazioni dell'APF alla Consob funzionali all'attività di vigilanza sui promotori finanziari

41. – Informazioni funzionali all'attività di vigilanza sui promotori finanziari

42. – Comunicazione e acquisizione delle informazioni

Capo IX - Reclami contro i provvedimenti dell'APF

43. – Eventuali osservazioni dell'APF

44. – Considerazioni della Consob in esito all'esame dei reclami

TITOLO IV – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

45. – Finanziamento dell'APF

46. – Bilancio di previsione

47. – Erogazione delle spese inerenti alla struttura decentrata dell'APF

48. – Bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione

TITOLO V – PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

49. – Sistema dei controlli interni

50. – Compiti e poteri di controllo del Collegio Sindacale

51. – Compiti e poteri di controllo del Comitato Direttivo

52. – Compiti e poteri di controllo del Direttivo di Sezione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- 53. – Regolamentazione specificativa e integrativa
- 54. – Procedure
- 55. – Modificazioni del presente Regolamento

ALLEGATI

Allegato 1. – Disposizioni di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'APF.

Allegato 2. – Procedura di iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari

Allegato 3. – Procedura disciplinante la prova valutativa per l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari.

TITOLO I – DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

1. - Definizioni

1. – Nel presente Regolamento si intendono per:

a) “Testo Unico”: il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;

b) “Decreto Ministeriale”: il Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità per l’iscrizione all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (già Ministro del Tesoro) con decreto n. 472 dell’11 novembre 1998, e successive modificazioni e integrazioni;

c) “Regolamento Intermediari”: il Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni e integrazioni;

d) “Statuto”: il vigente statuto dell’APF;

e) “albo”: l’albo unico dei promotori finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico e alla Parte III del Libro VIII del Regolamento Intermediari;

f) “APF”: l’Organismo per la Tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari , previsto dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

g) “Comitato Ristretto”: il Comitato delegato con delibera del Comitato Direttivo ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto;

h) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

i) “prova valutativa”: la prova valutativa di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico e all’articolo 100 del Regolamento Intermediari, nonché al capo II del Titolo III del presente Regolamento;

2. - Oggetto

1. – Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 6, ultimo alinea dello Statuto, contiene disposizioni relative all’organizzazione, alle funzioni, all’attività ed alla gestione finanziaria dell’Organismo.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE

Capo I – Struttura dell'APF e organizzazione centrale

3. - *Struttura dell'APF*

L'APF comprende una struttura centrale costituita dagli organi di cui all'articolo 5 dello Statuto nonché, ove esista, dal Direttore generale di cui all'articolo 12 dello Statuto e dagli uffici che ne dipendono, e di una struttura decentrata, composta dalle Sezioni territoriali di cui all'articolo 3, comma 2, dello Statuto e al capo II del presente Titolo.

4. - *Organizzazione centrale: il Comitato Direttivo*

1. – Il Comitato Direttivo dell'APF compie gli atti e le attività che siano ad esso espressamente attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché ogni altro atto e attività strumentali e accessori alle funzioni di tenuta dell'albo e più in generale al conseguimento degli scopi sociali, che non risultino attribuiti ad altro organo o struttura dell'APF dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. – Il Comitato Direttivo può delegare il compimento di atti e attività di propria competenza a norma del precedente comma 1 al Presidente ovvero ad uno o più comitati. Il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé decisioni rientranti nella delega. L'adozione delle delibere riguardanti i provvedimenti di iscrizione, di cancellazione nonché di diniego di iscrizione all'albo è delegata al Comitato Ristretto di cui al successivo articolo 5.

3. – Non sono delegabili, oltre agli atti indicati dall'articolo 10, comma 3, dello Statuto:

a) la determinazione della sede di ciascuna Sezione territoriale, nonché la nomina dei Direttivi di Sezione, e le relative sostituzioni;

b) la nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 25, comma 3;

c) le deliberazioni relative all'assunzione di dipendenti o collaboratori autonomi, nonché alla stipulazione di convenzioni per l'acquisizione delle risorse umane e materiali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni non previste nel bilancio di previsione;

d) le deliberazioni relative ai bandi della prova valutativa;

e) le previsioni specifiche e attuative del bilancio di previsione, e le eventuali relative variazioni, di cui al successivo articolo 46;

f) la definizione delle regolamentazioni specificative e integrative di cui al successivo articolo 53, ivi comprese le Procedure di cui al successivo articolo 54.

5. - *Organizzazione centrale: il Comitato Ristretto*

1. – Il Comitato Ristretto è formato dal Presidente del Comitato Direttivo e da quattro membri eletti dal Comitato Direttivo nel proprio seno in modo tale che due siano in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei promotori finanziari e gli altri due in rappresentanza delle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la presidenza spetta al membro del Comitato Ristretto più anziano per carica o in subordine per età.

2. – Il Comitato Ristretto è convocato dal Presidente ogni qualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei presenti prevale il voto del Presidente.

3. – I componenti del Comitato Ristretto durano in carica per il tempo indicato dal Comitato Direttivo e sono revocabili dal Comitato Direttivo in qualunque momento. La durata della loro carica non può comunque eccedere la scadenza del Comitato Direttivo.

4. – Ove il Comitato Direttivo abbia a sostituire un componente del Comitato Ristretto venuto meno, il nuovo componente dura in carica per la residua durata del Comitato Ristretto.

5. – Le riunioni del Comitato Ristretto possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, abbiano la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale manifestando le proprie opinioni e determinazioni, nonché, se del caso, scambiare documenti.

6. – Le altre modalità di funzionamento del Comitato Ristretto sono stabilite dal Comitato Direttivo. In mancanza, si applicano le norme previste dallo Statuto per il funzionamento del Comitato Direttivo.

7. – Al Presidente e ai componenti del Comitato Ristretto spettano i compensi determinati dall'Assemblea.

8. – Il Presidente del Comitato Ristretto informa il Comitato Direttivo ed il Collegio Sindacale delle deliberazioni assunte.

Capo II – Le Sezioni territoriali dell'APF

6. - Sezioni territoriali

1. – L'organizzazione decentrata dell'APF si articola nelle seguenti Sezioni territoriali:

a) Sezione I, avente come circoscrizione i territori delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;

b) Sezione II, avente come circoscrizione il territorio della Regione Lombardia;

c) Sezione III, avente come circoscrizione i territori delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia nonché della Provincia di Trento;

d) Sezione IV, avente come circoscrizione il territorio della Regione Emilia Romagna;

e) Sezione V, avente come circoscrizione i territori delle Regioni Toscana e Umbria;

f) Sezione VI, avente come circoscrizione i territori delle Regioni Lazio e Sardegna;

g) Sezione VII, avente come circoscrizione i territori delle Regioni Campania e Molise;

h) Sezione VIII, avente come circoscrizione i territori delle Regioni Puglia e Basilicata;

i) Sezione IX, avente come circoscrizione il territorio delle Regioni Sicilia e Calabria;

j) Sezione X, avente come circoscrizione il territorio delle Regioni Marche e Abruzzo;

k) Sezione XI, avente come circoscrizione il territorio della Provincia di Bolzano.

2. – Le sedi delle Sezioni territoriali sono stabilite dal Comitato Direttivo.

7. - Struttura e operatività delle Sezioni territoriali

1. – Ciascuna Sezione territoriale si compone di:

a) una struttura direttiva, formata dal Direttivo di Sezione;

b) una struttura operativa, di cui al successivo articolo 11.

2. – Le Sezioni territoriali operano secondo principi di efficienza ed economicità.

8. - Il Direttivo di Sezione: composizione e durata in carica

1. – Il Direttivo di Sezione è composto da tre membri, uno dei quali con ruolo di Presidente.

2. – Il Presidente e gli altri due componenti sono nominati dal Comitato Direttivo secondo le designazioni degli Associati ovvero dell'Ente pubblico con il quale l'Organismo stipuli una convenzione, in osservanza di quanto disposto dal successivo comma 4, lettere *b*) e *c*).

3. – Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore per gli amministratori di banche o Sim, con l'ulteriore requisito, per i componenti di cui al successivo comma 4, lettera *b*), di non essere attualmente soggetti a provvedimenti cautelari a norma dell'articolo 55 del Testo Unico, e di non avere subito provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 196 del Testo Unico.

4. – Devono inoltre possedere i requisiti di professionalità di seguito indicati:

a) il Presidente deve essere in possesso di diploma di laurea (DL) almeno quadriennale appartenente a una classe di area giuridica o economica, ovvero di un titolo di studio equipollente e inoltre avere maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio attraverso l'esercizio di:

a1) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese dei settori bancario, finanziario ovvero assicurativo;

a2) attività libero-professionali svolte in prevalente connessione con i settori bancario, finanziario ovvero assicurativo;

a3) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

a4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore bancario, finanziario ovvero assicurativo, ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni non aventi attinenza con detti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

b) il componente designato dalle Associazioni rappresentative dei promotori finanziari deve essere un promotore finanziario iscritto all'albo da almeno dieci anni;

c) il componente designato dalle Associazioni rappresentative dei soggetti abilitati ovvero il componente designato dall'Ente pubblico deve avere maturato una esperienza complessiva di almeno un decennio attraverso l'esercizio delle attività e funzioni di cui alle lettere *a1*), *a2*), *a3*) e *a4*).

5. – I componenti del Direttivo di Sezione devono inoltre possedere la provata esperienza professionale, di cui all'articolo 100, comma 3, del Regolamento Intermediari, con specifico riguardo ad almeno una delle materie su cui verte la prova valutativa.

6. – Il Comitato Direttivo nomina altresì, per ciascuna Sezione territoriale, tre membri supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5. Le designazioni dei membri supplenti avvengono in base a

quanto stabilito dalle lettere b) e c) del precedente comma 4. Ciascun membro effettivo assente o impedito è sostituito temporaneamente dal corrispondente membro supplente.

7. – Il Presidente e i componenti dei Direttivi di Sezione durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Possono essere revocati, con delibera del Comitato Direttivo anche su richiesta dell'Associazione o delle Associazioni ovvero dell'Ente pubblico che li ha designati a norma del precedente comma 2. La richiesta di revoca deve essere accompagnata dalla designazione del sostituto.

9. - Il Direttivo di Sezione: incompatibilità, decadenze, sostituzioni, sospensioni

1. – Il Presidente del Direttivo di Sezione ed il componente designato a norma della lettera c) dell'articolo 8, non possono essere esponenti o dipendenti di un soggetto abilitato. La funzione di componente del Direttivo di Sezione è altresì incompatibile con la posizione di:

a) stabile rappresentante in assemblea di una delle Associazioni di categoria associate nell'APF;

b) componente del Comitato Direttivo o del Collegio Sindacale dell'APF, o collaboratore dello stesso;

c) soggetto direttamente o indirettamente interessato allo svolgimento di attività formative rivolte alla preparazione per la prova valutativa.

2. – Il componente del Direttivo di Sezione che si venga a trovare in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo e ad eliminare senza indugio tale causa di incompatibilità. In caso di persistenza dell'incompatibilità, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione del componente.

3. – Il Comitato Direttivo pronuncia altresì, anche su segnalazione dell'Ente pubblico con il quale l'APF abbia stipulato una convenzione, la decadenza del componente del Direttivo di Sezione:

a) che risulti avere perso i requisiti di onorabilità;

b) che, senza giustificato motivo, manchi di partecipare a più di tre riunioni dell'organo, ivi comprese le sessioni di prova valutativa, nell'arco di un anno.

4. – Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, nonché nei casi di dimissioni o morte del componente del Direttivo di Sezione, il Comitato Direttivo provvede senza indugio alla sostituzione dei membri venuti meno, previa se del caso designazione degli Associati ovvero indicazione dell'Ente pubblico. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

5. – Il Comitato Direttivo dispone la sospensione del componente del Direttivo di Sezione nei cui confronti venga aperto procedimento a norma degli

articoli 55 o 196 del Testo Unico. La sospensione ha la medesima durata del procedimento cautelare ovvero disciplinare e dell'eventuale conseguente provvedimento.

10. - Funzionamento del Direttivo di Sezione

1. – Il Direttivo di Sezione delibera a maggioranza dei componenti.
2. – Il Presidente convoca il Direttivo di Sezione e ne dirige i lavori, in base ai criteri definiti dal Comitato Direttivo. Rappresenta all'esterno la Sezione territoriale, con poteri di firma.
3. – Al Presidente e ai componenti dei Direttivi di Sezione spettano i compensi, determinati a norma dell'articolo 16 dello Statuto. Le modalità di corresponsione sono determinate dal Comitato Direttivo.
4. – Il Direttivo di Sezione è responsabile dell'attuazione dei principi di efficienza ed economicità, di cui al precedente articolo 7, comma 2.
5. – Nel quadro della responsabilità di cui al precedente comma 4, il Presidente del Direttivo di Sezione trasmette al Comitato Direttivo, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sull'attività della Sezione relativa all'anno precedente. Trasmette altresì una relazione intermedia, relativa al primo semestre di ciascun anno, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

11. - Struttura operativa delle Sezioni territoriali

1. – Ciascuna Sezione territoriale opera avvalendosi di un Segretario e, se del caso, di uno o più collaboratori.
2. – Il Segretario e i collaboratori delle Sezioni territoriali sono reclutati dal Comitato Direttivo, d'intesa ove possibile con il Direttivo della Sezione territoriale di riferimento. Il reclutamento può avvenire, secondo le convenienze, con rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo, a tempo indeterminato oppure determinato, o con ogni altra opportuna figura contrattuale disponibile sul mercato del lavoro.
3. – L'acquisizione dei servizi del Segretario e degli altri collaboratori, nonché degli altri servizi e beni necessari per lo svolgimento delle attività di competenza delle Sezioni territoriali, può avvenire altresì mediante convenzioni con Enti pubblici o privati.
4. – Il Segretario attua le delibere del Direttivo di Sezione, osservandone gli indirizzi. A questo fine sovrintende, in raccordo con il Presidente, alle attività di competenza della Sezione territoriale e all'operato degli altri collaboratori. Provvede inoltre all'attuazione tecnica delle delibere del Comitato Direttivo. Opera altresì quale segretario delle Commissioni esaminatrici di cui al successivo articolo 24.

12. - Finanziamento delle Sezioni territoriali

1. – Le funzioni e le attività delle Sezioni territoriali sono finanziate in conformità con quanto previsto al successivo Titolo IV.

TITOLO III – FUNZIONI E ATTIVITA'

Capo I – Principi generali

13. - Principi di attività e articolazione dell'albo

1. – L'APF svolge le proprie attività secondo principi di efficiente ripartizione e coordinamento dei ruoli fra la struttura centrale e la struttura decentrata, nel quadro della disciplina normativa dettata per l'organizzazione e la tenuta dell'albo, e in particolare del principio di cui all'articolo 98, comma 1, del Regolamento Intermediari, in forza del quale l'albo stesso è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alla Sezioni territoriali dell'APF, nonché nel rispetto delle norme concernenti il procedimento amministrativo, in quanto applicabili.

2. – In relazione a quanto sopra, e in attuazione di quanto previsto all'articolo 98, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'albo si articola in undici sezioni territoriali coincidenti con le corrispondenti undici Sezioni territoriali dell'APF indicate all'art. 6 del presente regolamento.

14. - Procedure e pubblicità

1. – Nello svolgimento delle proprie attività, con particolare riferimento a quelle più direttamente attinenti alla funzione di tenuta dell'albo, l'APF si uniforma al presente Regolamento ed alle Procedure definite dal Comitato Direttivo ai sensi del successivo articolo 54.

2. – Il presente Regolamento e le correlate Procedure specifiche e integrative, di cui al comma 1, adottati in attuazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d) del Regolamento Intermediari, sono pubblicati nel bollettino dell'APF ed altresì disponibili sul sito *web* dell'APF.

15. - Procedimenti: unità organizzative responsabili, responsabili del procedimento e termini del procedimento

1. – La competenza all'adozione dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione è delegata al Comitato Ristretto, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.

2. – Con riferimento alle attività che in base al presente Regolamento e alle Procedure di cui al precedente articolo 14 sono attribuite alla struttura decentrata dell'APF, il competente Direttivo di Sezione costituisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Responsabile del procedimento a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è, ove non diversamente disposto, il Presidente del Direttivo di Sezione.

3. – L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, quella competente all'adozione del provvedimento finale, il responsabile del procedimento, i termini delle fasi procedurali istruttorie nonché i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'APF indicati nei successivi Capi II e IV sono altresì riportati nell'allegato che forma parte integrante del presente regolamento.

Capo II – Iscrizione all'albo

16. - Domanda di iscrizione all'albo

1. – Chi intende iscriversi all'albo deve proporre apposita domanda indirizzata alla Sezione territoriale dell'APF nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. – La domanda proposta da soggetto residente all'estero deve contenere elezione di domicilio in Italia ai fini dell'esercizio dell'attività di promotore finanziario, e specificare il relativo indirizzo. Essa si dirige alla Sezione territoriale nella cui circoscrizione l'istante ha eletto domicilio.

3. – La domanda deve contenere le indicazioni ed essere accompagnata dagli allegati, di cui alla pertinente Procedura approvata dal Comitato Direttivo a norma del successivo articolo 54.

4. – All'atto della presentazione della domanda, il richiedente deve comunque documentare il versamento del contributo istruttorio determinato dall'APF a norma del successivo articolo 45, comma 2.

5. – Il procedimento di iscrizione è sospeso, ai sensi dell'articolo 101, comma 4 del Regolamento Intermediari, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto

interessato. La Sezione territoriale comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.

17. - Istruttoria delle Sezioni territoriali

1. – Ricevuta la domanda di iscrizione all'albo, la Sezione territoriale ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria con riguardo alla sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione.

2. – Fatte salve le ipotesi di irricevibilità, nel caso in cui la Sezione territoriale accerti incompletezze o irregolarità della domanda, ne dà tempestivo avviso all'istante per consentirgli le necessarie integrazioni o correzioni.

3. – Le domande prive di sottoscrizione sono irricevibili.

4. – Terminata l'istruttoria, il Direttivo di Sezione, ove ne ravvisi le condizioni, formula al Comitato Ristretto motivata proposta di iscrizione; in caso contrario, formula motivata proposta di diniego di iscrizione.

18. - Deliberazione sull'iscrizione

1. – Il Comitato Ristretto delibera sulla domanda di iscrizione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda.

2. – Del provvedimento di iscrizione è data comunicazione all'interessato.

19. - Iscrizione

1. – Deliberata l'iscrizione, il richiedente è iscritto all'albo – sezione territoriale di competenza.

2. – Per ciascun iscritto, sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia nonché luogo di residenza all'estero e relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) per i promotori che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore finanziario si sia impegnato ad operare.

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività di promotore finanziario.

20. - Attestato di iscrizione

1. – Le Sezioni territoriali rilasciano agli iscritti, su domanda degli stessi, l'attestato di iscrizione all'albo.

21. - Diniego di iscrizione

1. – Del diniego è data notizia all'interessato, unitamente alla facoltà di proporre reclamo alla Consob a norma dell'articolo 95 del Regolamento Intermediari.

Capo III - Prova valutativa

22. - Contenuti, modalità e criteri

1. – Le prove valutative si svolgono a livello decentrato, nell'ambito delle diverse Sezioni territoriali.

2. – Possono svolgersi, oltre che nella città in cui ha sede la competente Sezione territoriale, anche in città diverse, comprese nella circoscrizione della Sezione di competenza.

3. – Le materie su cui verte la prova valutativa, le modalità di ammissione e di svolgimento, i criteri di valutazione sono stabiliti dalla pertinente Procedura approvata dal Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 100 del Regolamento Intermediari. Ad essi è data adeguata pubblicità nel bando.

23. - Domanda di partecipazione alla prova valutativa

1. – Alla prova valutativa possono essere ammessi coloro che presentino domanda di partecipazione alla prova stessa e abbiano versato il rimborso spese determinato a norma del successivo articolo 45, comma 2.

2. – La domanda di partecipazione può essere indirizzata a qualunque Sezione territoriale dell'APF.

24. - Commissioni esaminatrici

1. – Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 25, comma 3, ciascuna Commissione esaminatrice della prova valutativa è formata dai componenti del Direttivo della Sezione territoriale di riferimento, ed è presieduta dal Presidente di quest'ultima.

2. – In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del Direttivo, subentra ad esso il membro supplente individuato a norma dell'articolo 8, comma 6.

3. – E' incompatibile con la funzione di componente di Commissione esaminatrice chi abbia, con taluno dei partecipanti alla prova valutativa, rapporti di coniugio o di stabile convivenza, nonché di parentela o di affinità entro il quarto grado, o comunque rapporti che pregiudichino la necessaria indipendenza di giudizio.

4. – Il componente della Commissione esaminatrice che si trovi in situazione di incompatibilità deve preventivamente dichiararlo, onde consentire la propria sostituzione a norma del precedente comma 2.

5. – Ai componenti le Commissioni esaminatrici spettano i compensi o i gettoni di presenza determinati annualmente dall'Assemblea con le modalità determinate dal Comitato Direttivo.

25. - Bando

1. – La prova valutativa è bandita con cadenza almeno annuale con deliberazione del Comitato Direttivo. Il bando indica i requisiti di ammissione e le materie d'esame, i criteri di valutazione della prova, nonché la data, la sede e le modalità di svolgimento di quest'ultima.

2. – Ciascun bando può prevedere una pluralità di sessioni, di cui devono indicarsi le date o i periodi di svolgimento, anche cronologicamente differenziati per le diverse Sezioni territoriali, nonché la città di svolgimento.

3. – Ferme le Commissioni esaminatrici previste in via generale dal precedente articolo 24, comma 1, il bando può altresì prevedere Commissioni esaminatrici aggiuntive, nominate dal Comitato Direttivo con le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 2, composte da tre membri dotati dei requisiti di cui al precedente articolo 8, commi 3, 4, e 5. Valgono per le eventuali Commissioni esaminatrici aggiuntive le previsioni di cui ai precedenti articoli 9 e 24.

4. – Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Bollettino della Consob e in quello dell'APF, nonché inserito nel sito *web* dell'APF con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data prevista per lo svolgimento di ciascuna sessione.

5. – Puntuali indicazioni relative alla data, all'ora e alla sede di svolgimento delle prove valutative, saranno comunicate ai candidati ammessi alle stesse ai sensi del precedente articolo 23, mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della effettuazione di ciascuna prova e pubblicate nel sito *web* dell'APF con distinto riferimento alle singole sessioni.

26. - Svolgimento della prova e attività successive

1. – La Commissione esaminatrice presiede allo svolgimento della prova e ne valuta i risultati redigendo apposito verbale da trasmettersi entro tre giorni al Direttivo di Sezione.

Capo IV - Cancellazione dall'albo

27. - Cancellazione su domanda dell'interessato

1. – L'iscritto che intenda essere cancellato dall'albo deve farne domanda alla Sezione territoriale dell'APF corrispondente alla sezione territoriale dell'albo in cui risulta iscritto.

2. – Il procedimento di cancellazione è sospeso, a norma dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento Intermediari, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob nei confronti dell'iscritto e per il tempo di efficacia dei provvedimenti di sospensione cautelare di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. La Sezione territoriale comunica all'interessato l'inizio e la fine della sospensione.

3. – Ricevuta la domanda di cancellazione dall'albo, la Sezione territoriale ne verifica la completezza e la regolarità e ne cura l'istruttoria con particolare riguardo alla sussistenza dei presupposti necessari per la cancellazione.

4. – Fatte salve le ipotesi di irricevibilità, nel caso in cui la Sezione territoriale accerti incompletezze o irregolarità della domanda, ne dà tempestivo avviso all'istante per consentirgli le necessarie integrazioni o correzioni.

5. – Le domande prive di sottoscrizione sono irricevibili.

6. – Il Direttivo di Sezione, svolti i necessari accertamenti di cui al precedente comma 3, formula motivata proposta di cancellazione e la trasmette al Comitato Ristretto.

7. – Il Comitato Ristretto delibera sulla domanda di cancellazione entro 60 giorni dalla data in cui la Sezione territoriale ha ricevuto la domanda.

8. – Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione all'interessato.

28. - Cancellazione per perdita di requisiti

1. – Ove il Direttivo di Sezione accerti, in relazione a quanto disposto dall'articolo 92, comma 1, lettera f) del Regolamento Intermediari, che nei

confronti di un iscritto sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 99, lett. a) del Regolamento Intermediari, formula al Comitato Ristretto motivata proposta di cancellazione.

2. – All'accertamento di cui al precedente comma 1 la Sezione territoriale procede d'ufficio, ovvero dietro richiesta del Comitato Direttivo di effettuare controlli, anche a campione.

3. – Le Sezioni territoriali procedono comunque all'accertamento, ove vengano in qualsiasi modo a conoscenza di fatti implicanti la possibile insussistenza o perdita dei requisiti per l'iscrizione.

4. – Dell'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale cancellazione la Sezione territoriale dà notizia all'interessato, con invito a presentare deduzioni e documenti entro 15 giorni dalla ricezione. Le deduzioni e i documenti eventualmente rassegnati dall'interessato fanno parte del materiale istruttorio che la Sezione territoriale deve considerare ai fini della deliberazione della proposta.

5. – Il Comitato Ristretto delibera sulla proposta di cancellazione entro 90 giorni dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. Tale data coincide con il primo atto d'impulso della Sezione territoriale.

6. – Il procedimento di cancellazione è sospeso secondo quanto previsto dal precedente articolo 27, comma 2.

29. - Cancellazione per mancato pagamento del contributo di vigilanza

1. – Il Comitato Direttivo delibera senza indugio la cancellazione dell'iscritto ove pervenga all'APF comunicazione dalla Consob di mancato pagamento del contributo di vigilanza a norma dell'articolo 102, comma 2-bis, del Regolamento Intermediari.

2. – Il procedimento di cancellazione è sospeso secondo quanto previsto dal precedente articolo 27, comma 2.

30. - Cancellazione per mancato pagamento del contributo di tenuta dell'albo

1. – Decorsi 45 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento all'APF del contributo di tenuta dell'albo, l'APF accerta il mancato pagamento di tale contributo. Il Comitato Ristretto delibera senza indugio la cancellazione dell'iscritto. La data di avvio del procedimento di cancellazione coincide con la data di notifica della lettera di avvio del procedimento stesso.

2. – Il procedimento di cancellazione è sospeso secondo quanto previsto dal precedente articolo 27, comma 2.

31. - Cancellazione per radiazione e decesso

1. – La radiazione, deliberata dalla Consob comporta l’istantanea cancellazione dall’albo dalla data di notifica della delibera di radiazione..

2. – Ove l’APF accerti il decesso dell’iscritto, il Comitato Ristretto delibera senza indugio la cancellazione.

32. - Provvedimento di cancellazione

1 – Ogni provvedimento di cancellazione deve essere motivato. Del provvedimento stesso è data notizia al richiedente, unitamente alla facoltà di proporre reclamo alla Consob a norma dell’articolo 95 del Regolamento Intermediari.

33. - Attestato di cancellazione

1. – Le Sezioni territoriali rilasciano agli iscritti, su domanda degli stessi, l’attestato di cancellazione dall’albo.

Capo V - Aggiornamento dell’albo

34. - Aggiornamento dell’albo

1. – L’APF provvede al costante aggiornamento dell’albo, mediante:

a) nuove iscrizioni, cancellazioni di soggetti già iscritti, reinscrizioni di iscritti cancellati;

b) integrazioni o modificazioni dei dati relativi agli iscritti indicati nell’albo a norma dell’art. 97, comma 2, del Regolamento Intermediari.

2. – L’APF provvede all’aggiornamento dell’albo previa acquisizione dei relativi elementi conoscitivi dalla Consob, dai promotori finanziari iscritti, dai soggetti abilitati ovvero d’ufficio.

3. – Alle attività inerenti all’aggiornamento dell’albo l’APF provvede sulla base di un’efficace cooperazione fra struttura centrale e struttura decentrata dello stesso.

Capo VI - Pubblicità dell'albo

35. - Pubblicità dell'albo

1. – L'APF cura, mediante le proprie strutture centrali e quelle delle Sezioni territoriali, la più ampia pubblicità dell'albo e dei suoi aggiornamenti, utilizzando a tal fine i mezzi più idonei ed efficaci, ivi comprese le più evolute tecnologie informatiche e telematiche. A tal fine l'albo è consultabile nel sito *web* dell'APF.

2. – Dei provvedimenti incidenti sui dati contenuti nell'albo di cui al precedente articolo 34, comma 1, è data altresì pubblicità nel bollettino dell'APF.

Capo VII - Comunicazioni all'APF

36. - Comunicazioni relative alla conservazione della documentazione

1. – L'iscritto comunica senza indugio alla competente Sezione territoriale il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 109 del Regolamento Intermediari.

2. – In caso di successiva variazione del luogo di cui al precedente comma 1, l'iscritto ne dà preventivamente comunicazione alla competente Sezione territoriale, indicando la data in cui diverrà operativo il nuovo luogo di conservazione.

3. – Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, invita l'interessato ad adempiere o a giustificare il mancato adempimento nel termine di 15 giorni, comunicandogli che, in caso contrario, ne verrà data notizia alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

37. - Comunicazioni relative al soggetto abilitato per conto del quale l'iscritto opera

1. – L'APF riceve dai soggetti stabiliti con Regolamento Intermediari le comunicazioni relative al soggetto abilitato all'offerta fuori sede con il quale il promotore finanziario abbia iniziato o cessato il rapporto di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato.

2. – Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 1 ne dà immediata notizia al Comitato Direttivo affinché questi lo segnali senza indugio alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

38. - Comunicazioni relative a variazioni di dati da indicare nell'albo

1. – Ove intervenga variazione della residenza o, per gli iscritti residenti all'estero, della residenza o del domicilio eletto in Italia, l'iscritto comunica senza indugio alla competente Sezione territoriale le variazioni intervenute.

2. – Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente comma 1, invita l'interessato ad adempiere o a giustificare il mancato adempimento nel termine di 15 giorni, comunicandogli che, in caso contrario, ne verrà data notizia alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

39. - Comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo

1. – L'APF riceve dai soggetti stabiliti con Regolamento Intermediari le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

2. – Ove la Sezione territoriale constati l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma 1, ne dà immediata notizia al Comitato Direttivo affinché questi lo segnali senza indugio alla Consob per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Capo VIII - Comunicazioni dell'APF alla Consob funzionali all'attività di vigilanza sui promotori finanziari

40. - Scambio di informazioni

1. – Nel quadro dello scambio di informazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'APF trasmette alla Consob le informazioni in proprio possesso al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni della Consob stessa.

2. – Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, l'APF si avvale del sistema informativo, nonché delle modalità di utilizzo e di accesso ai dati, di cui all'articolo 94, comma 2, del Regolamento Intermediari.

41. - Informazioni funzionali all'attività di vigilanza sui promotori finanziari

1. – Salvo quanto disposto dal precedente articolo 40, comma 2, l'APF, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, trasmette alla Consob ogni opportuna documentazione in suo possesso, che sia utile per la migliore intelligenza e valutazione delle circostanze comunicate.

2. – Quando le circostanze oggetto di comunicazione siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, l'APF le verifica presso l'Autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione.

42. - Comunicazione e acquisizione delle informazioni tra la struttura centrale e la struttura decentrata dell'APF

1. – Le informazioni da comunicare e i documenti da trasmettere alla Consob sono acquisiti, a seconda dei casi, dalla struttura centrale o dalla struttura decentrata dell'APF.

2. – Quando le Sezioni territoriali vengono a conoscenza di circostanze previste come oggetto di comunicazione alla Consob a norma dell'articolo 94 del Regolamento Intermediari, ne verificano la fondatezza acquisendo la documentazione possibile e opportuna, e quindi trasmettono senza indugio informazioni e documenti alla struttura centrale dell'APF.

3. – In ogni caso, la struttura centrale dell'APF può chiedere alle Sezioni territoriali di compiere specifici accertamenti e acquisire specifica documentazione, per i fini di cui al presente capo.

4. – Le Sezioni territoriali provvedono senza indugio ad accertare e acquisire quanto richiesto, facendone tempestiva comunicazione e trasmissione alla struttura centrale dell'APF.

Capo IX - Reclami contro i provvedimenti dell'APF

43. - Eventuali osservazioni dell'APF

1. – Ricevuta dalla Consob comunicazione circa l'avvio dell'esame di reclamo proposto contro provvedimento adottato dall'APF, il Comitato Direttivo delibera tempestivamente se presentare alla Consob le proprie osservazioni a norma dell'articolo 95, comma 2, del Regolamento Intermediari.

2. – Ai fini della deliberazione di cui al precedente comma 1, e della formulazione delle eventuali osservazioni, il Comitato Direttivo può richiedere alla competente Sezione territoriale le informazioni e i documenti opportuni.

3. – La Sezione territoriale provvede a trasmettere senza indugio quanto richiesto.

44. - Considerazioni della Consob in esito all'esame dei reclami

1. – Ricevute le considerazioni della Consob in esito all'esame dei reclami proposti contro provvedimenti dell'APF, il Comitato Direttivo assume, se del caso gli eventuali provvedimenti conseguenti.

TITOLO IV – GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

45. - Finanziamento dell'APF

1. – In conformità all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico e all'articolo 10, comma 2, lettera *b*), dello Statuto, lo svolgimento delle attività necessarie per la tenuta dell'albo è finanziato con i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione.

2. – Gli importi dei contributi e delle somme di cui al precedente comma 1 unitamente all'entità del rimborso spesa previsto dall'articolo 23 sono determinati dal Comitato Direttivo, entro il 15 novembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e sottoposti all'Assemblea per le determinazioni di cui al comma 1 del successivo articolo 46. Per eccezionali e motivate ragioni possono essere variati in corso d'anno

3. – L'APF può, in conformità alla legge e allo Statuto, acquisire risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 1.

4. – Gli importi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito *web* e sul bollettino dell'APF.

46. - Bilancio di previsione

1. – Il bilancio di previsione dell'APF è redatto e approvato, con le modalità di cui agli articoli 12 e 19 dello Statuto, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello dell'esercizio di riferimento e successivamente pubblicato sul sito *web* e sul bollettino dell'APF.

2. – Esso si compone del conto economico e del budget finanziario. Il conto economico contiene l'indicazione dei proventi e degli oneri correnti, oltre che di una parte relativa a proventi e oneri finanziari e di un'altra parte relativa a proventi e oneri straordinari.

3. – La parte relativa agli oneri correnti si articola in sezioni dalle quali risultino gli oneri inerenti alla struttura centrale e gli oneri inerenti alla struttura decentrata dell'APF.

4. – Le indicazioni del bilancio di previsione possono essere assestate in corso di esercizio entro il 30 aprile e, successivamente, entro il 30 novembre dell'anno di esercizio di riferimento.

47. - Erogazione delle spese inerenti alla struttura decentrata dell'APF

1. – Il Comitato Direttivo dell'APF determina, anche in relazione ai modi prescelti per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali allo svolgimento

delle attività delle Sezioni territoriali ai sensi del precedente articolo 10, le modalità di erogazione delle somme a copertura degli oneri.

48. - Bilancio consuntivo e rendiconto finanziario della gestione

1. – Il bilancio consuntivo ed il rendiconto finanziario della gestione sono redatti e approvati, con le modalità di cui agli articoli 12 e 19 dello Statuto, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento e successivamente pubblicati sul sito *web* e sul bollettino dell'APF.

2. – Essi indicano, unitamente alla nota integrativa, in modo chiaro e preciso, con opportuna articolazione in voci e classi di voci, lo stato patrimoniale e il conto economico suddiviso in proventi e oneri dell'esercizio di riferimento con particolare riguardo agli oneri relativi alla struttura decentrata dell'APF.

3. – Ai fini di cui sopra, il Presidente del Direttivo di ciascuna Sezione territoriale trasmette al Comitato Direttivo e al Collegio Sindacale, entro il 30 marzo di ogni anno, il rendiconto degli oneri di funzionamento della Sezione stessa relativo all'esercizio dell'anno precedente predisposto in conformità allo schema definito dal Comitato Direttivo unitamente ad una relazione sull'andamento degli oneri della Sezione territoriale e sul rispetto delle convenzioni stipulate a norma del precedente articolo 11, comma 3.

4. – Entro il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Direttivo di ciascuna Sezione trasmette altresì al Comitato Direttivo e al Collegio Sindacale una relazione sull'andamento degli oneri della Sezione territoriale predisposta in conformità allo schema definito dal Comitato Direttivo.

TITOLO V – PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

49. - Sistema dei controlli interni

1. – In aggiunta alle regole stabilite nello Statuto e nel presente regolamento, l'Organismo predispone procedure interne, anche automatizzate idonee ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e la regolarità delle attività svolte.

2. – In particolare, l'Organismo adotta procedure idonee ad assicurare la trattazione dei reclami presentati contro i provvedimenti dell'Organismo stesso.

3. – Salve le procedure di cui ai commi 1 e 2, gli organi responsabili della supervisione sulle attività svolte dall'Organismo sono, ciascuno nell'ambito della propria competenza stabilita dallo Statuto e dal presente regolamento: il Collegio Sindacale, il Comitato Direttivo e i Direttivi di Sezione.

50. – *Compiti e poteri di controllo del Collegio Sindacale*

1. – Il Collegio Sindacale è responsabile del controllo contabile sull'attività dell'Organismo e della sua gestione amministrativa nonché del rispetto da parte del medesimo e dei suoi organi delle disposizioni di legge, di regolamento e dello Statuto che ne definiscono i compiti e ne disciplinano le attività.

2. – Al fine di poter attuare i controlli di cui al precedente comma 1, il Collegio Sindacale:

a) può richiedere notizie al Comitato Direttivo e al Direttore Generale ed i suoi membri, anche individualmente, possono esercitare in qualsiasi momento poteri ispettivi e di controllo;

b) partecipa a tutte le adunanze dell'Assemblea ed a tutte le riunioni del Comitato Direttivo verificando la regolarità delle delibere assunte da tali organi;

c) verifica l'attività del Comitato Ristretto;

d) riceve il rendiconto sugli oneri di funzionamento delle Sezioni territoriali e le relazioni di cui al precedente articolo 48;

3. – Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto ogni semestre al Comitato Direttivo sui risultati dell'attività di vigilanza svolta e segnala senza indugio, le irregolarità e le violazioni riscontrate.

4. – Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità gravi riscontrate nell'attività di vigilanza.

51. – *Compiti e poteri di controllo del Comitato Direttivo*

1. – Il Comitato Direttivo verifica l'attività svolta dall'Organismo attraverso:

a) la relazione sui risultati dell'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 50, comma 3;

b) le relazioni semestrali e annuali sull'attività svolta dalle Sezioni territoriali e sull'andamento degli oneri delle stesse Sezioni territoriali ed il rispetto delle convenzioni stipulate, di cui agli articoli 10 e 48 del presente regolamento;

c) la richiesta, ove lo ritenga opportuno, di chiarimenti alle Sezioni territoriali, al Direttore Generale ovvero direttamente agli uffici centrali dell'Organismo, anche attraverso l'invio di documenti.

52. – *Compiti e poteri di controllo del Direttivo di Sezione*

1. – In attuazione della responsabilità di cui al precedente articolo 10, il Direttivo di Sezione competente verifica l'applicazione dei principi di economicità ed efficienza nelle attività svolte dalla Sezione territoriale.

2. – Al fine di poter attuare i controlli di cui al precedente comma 1, il Direttivo di Sezione, può, ove lo ritenga opportuno, chiedere chiarimenti agli uffici della Sezione territoriale, anche attraverso l’invio di documenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

53. – Regolamentazione specificativa e integrativa

1. – Il Comitato Direttivo può dettare previsioni, anche di carattere generale, dirette ad attuare, precisare ovvero specificare le disposizioni del presente Regolamento con riguardo sia all’organizzazione, sia alle funzioni e attività, sia alla gestione finanziaria dell’APF.

2. – Le previsioni di cui al precedente comma 1 non possono contrastare con le norme legislative, né con le norme regolamentari della Consob o di altre competenti Autorità, né con le disposizioni del presente Regolamento.

54. - Procedure

1. – Nel quadro della competenza di cui al precedente articolo 53, il Comitato Direttivo può, in particolare, definire organiche Procedure recanti la disciplina di dettaglio delle principali attività relative alla tenuta dell’albo.

55. - Modificazioni del presente Regolamento

1. - Il presente Regolamento può essere modificato con le stesse modalità previste e applicate per la sua approvazione, a norma del combinato disposto degli articoli 1, ultimo comma, e 10, comma 2, lettera e) dello Statuto.